



CIRCOLARE N 23
2015/2016
FIRENZE 16 OTTOBRE 2015

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Disciplinare sfruttamento diritti audiovisivi società di Lega Pro: stagione sportiva 2015/2016

La Lega Italiana Calcio Professionistico, autorizza ogni singolo club che ne faccia richiesta a trasmettere, esclusivamente sul proprio sito web ufficiale ovvero sui propri social network ufficiali, con espressa esclusione di una diversa modalità di trasmissione:

- **web-cronaca** (cronaca testuale) di ogni partita ufficiale dalla stessa disputata in diretta. Si precisa che il diritto di trasmissione tramite web-cronaca deve intendersi esclusivamente quale possibilità di scrivere “a video”, in contestualità all’evento sportivo, la cronaca della partita disputata dalla società sportiva. E’ espressamente esclusa la possibilità di trasmissione di radiocronache e/o immagini in diretta streaming. E’ inoltre vietata la trasmissione di immagini nel corso delle quali compaiono, anche in sovrapposizione, naming, marchi o loghi identificativi di emittenti televisive o radiofoniche.
- **estratti di interviste**, da trasmettere in diretta, relative ad ogni singolo evento al quale la società partecipa, realizzate in sala stampa con tesserati propri o della società sportiva “avversaria” almeno trenta minuti dopo il termine della gara, con espressa esclusione di trasmissione di immagini salienti.
- **immagini della partita (integrali, sintesi e salienti)** da trasmettersi a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa dell’evento stesso.

La richiesta dovrà essere trasmessa via mail alla Lega (areaemittentilegapro@legalmail.it) che provvederà, senza indugio, al rilascio dell’autorizzazione.

Le autorizzazioni verranno concesse per consentire alle società sportive una maggiore visibilità del proprio sito internet ufficiale e dei propri social network.

Ciascuna società sportiva inoltre potrà dar corso ad autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sul proprio “canale tematico ufficiale” della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi a cui la stessa partecipa.

Per canale tematico ufficiale deve intendersi: *“l’insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento”*.

La “replica” e la “sintesi” potranno essere trasmessi dopo 48 ore dal termine di ogni singolo evento; le immagini salienti dopo tre ore dal termine della gara.

I limiti e le modalità di trasmissione sopra individuate debbono ritenersi immodificabili e tassativi in quanto un diverso esercizio dei diritti audiovisivi di cui sopra potrebbe comportare la violazione dei diritti di esclusiva, già oggetto di cessione da parte della Lega in forma centralizzata.

In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'autorizzazione alla trasmissione verrà meno ipso iure e la società sportiva, che sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva, verrà assoggetta ai provvedimenti sanzionatori regolamentari previsti dalla vigente normativa sportiva.

Pubblicato in Firenze il 16 Ottobre 2015

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Tommaso Miele)